PROCEDURA WHISTLEBLOWING

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Predisposta ai sensi del D.Lgs. 24/2023, delle Linee Guida ANAC sui canali interni approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, pubblicate in G.U. n. 300 del 29 dicembre 2025, nonché della Delibera ANAC n. 311/2023 sul canale esterno, modificata dalla Delibera n. 479/2025. ANAC conferma anche l'obbligo per gli enti privati rientranti nel perimetro normativo di dotarsi di canali interni idonei. La presente procedura sul piano federale è stata coordinata con Codice di Giustizia Sportiva FIGC, obblighi di lealtà, correttezza e probità, illeciti sportivi, scommesse, violazioni gestionali, nonché con il sistema safeguarding FIGC per abusi, violenze e discriminazioni.

1. Premessa e finalità

La presente procedura disciplina il sistema interno di ricezione, analisi, gestione e archiviazione delle segnalazioni di violazioni, illeciti, irregolarità o condotte contrarie alla legge, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, al Codice Etico, ai protocolli societari, ai regolamenti federali e alla normativa sportiva applicabile a Sorrento Calcio 1945 S.r.l..

La procedura è adottata al fine di:

a) garantire un canale sicuro, riservato e accessibile per l'invio delle segnalazioni;
b) tutelare la persona segnalante, il facilitatore, le persone coinvolte e ogni altro soggetto protetto dalla normativa;
c) prevenire e contrastare condotte illecite, irregolari, fraudolente o contrarie ai principi di lealtà, correttezza, probità, integrità e trasparenza;
d) assicurare il coordinamento tra sistema whistleblowing, Modello 231, sistema disciplinare, compliance sportiva, safeguarding e normativa federale;
e) evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione connessa alla segnalazione.

La presente procedura costituisce parte integrante del sistema di controllo interno della Società, del Modello 231 e della più ampia area di compliance sportiva.

2. Riferimenti normativi

La presente procedura è predisposta in conformità a:

a) D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
b) D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con particolare riferimento all'art. 6, comma 2-bis;
c) Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e normativa privacy applicabile;
d) Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, Delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
e) Linee Guida ANAC sulle segnalazioni esterne, Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come modificata dalla Delibera n. 479 del 26 novembre 2025;
f) Codice di Giustizia Sportiva FIGC;

g) Statuto FIGC, NOIF, regolamenti federali e comunicati ufficiali applicabili alle società professionistiche;
h) Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
i) Manuale Licenze Nazionali FIGC per la stagione sportiva 2026/2027, ove applicabile;
j) Modello 231, Codice Etico, Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva, Codice di Condotta Safeguarding e procedure interne della Società.

Le Linee Guida ANAC 2025 precisano che il gestore del canale interno deve rilasciare avviso di ricevimento entro sette giorni, mantenere le interlocuzioni con il segnalante, dare diligente seguito alla segnalazione e fornire riscontro entro tre mesi.

3. Ambito soggettivo

Possono effettuare segnalazioni:

a) dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, consulenti, professionisti e fornitori della Società;
b) calciatori tesserati, tecnici, dirigenti, componenti dello staff medico, sanitario, tecnico e organizzativo;
c) amministratori, sindaci, membri degli organi sociali e componenti degli organismi di controllo;
d) volontari, tirocinanti, stagisti, osservatori, intermediari, agenti, collaboratori sportivi e soggetti che operano per conto o nell'interesse della Società;
e) soggetti che intrattengono rapporti contrattuali, commerciali o professionali con la Società;
f) persone il cui rapporto con la Società non sia ancora iniziato, sia in corso di selezione o trattativa, oppure sia cessato, quando le informazioni siano state acquisite nel contesto del rapporto con la Società.

Le tutele previste dalla presente procedura si applicano anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo o sportivo del segnalante, ai colleghi, ai parenti entro i limiti previsti dalla legge, nonché agli enti di proprietà o per i quali il segnalante lavora.

4. Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di segnalazione, a titolo esemplificativo:

a) violazioni del D.Lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico e dei protocolli aziendali;
b) condotte penalmente rilevanti o potenzialmente tali;
c) frodi, corruzione, appropriazioni indebite, falsificazioni documentali, irregolarità amministrative, contabili, fiscali o societarie;
d) violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) violazioni della normativa privacy e sicurezza informatica;
f) violazioni dei regolamenti FIGC, Lega Pro, CONI, UEFA e FIFA applicabili;
g) condotte rilevanti ai fini dell'illecito sportivo, alterazione del risultato di gare, combine, frodi sportive o condotte idonee ad assicurare vantaggi indebiti in classifica;
h) violazioni in materia di scommesse, betting, match fixing, inside information sportiva o contatti anomali con soggetti operanti nel settore delle scommesse;
i) comportamenti discriminatori, violenti, abusivi, molesti o contrari alla normativa safeguarding;
j) violazioni in materia di tesseramenti, trasferimenti, rapporti con agenti, intermediari, calciatori, tecnici o collaboratori;
k) violazioni dei criteri legali, economico-finanziari, infrastrutturali o sportivo-organizzativi richiesti per l'ammissione ai campionati professionistici;

l) condotte ritorsive nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione;
m) tentativi di occultamento, distruzione o alterazione di documenti, dati o informazioni rilevanti.

Non rientrano nella presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste aventi carattere esclusivamente personale e attinenti al rapporto individuale di lavoro o collaborazione, salvo che siano collegate a violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, del Modello 231 o della normativa federale.

5. Canale interno di segnalazione

La Società ha implementato un canale interno di segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata, accessibile dal sito ufficiale del Club nella sezione:

- **Compliance Sportiva → Segnalazioni**

La piattaforma deve garantire:

a) riservatezza dell'identità del segnalante, ove indicata;
b) riservatezza della persona coinvolta, della persona menzionata e del contenuto della segnalazione;
c) separazione dell'identità del segnalante dal contenuto della segnalazione;
d) accesso esclusivo al gestore autorizzato;
e) tracciabilità delle attività di gestione;
f) protocollazione riservata;
g) possibilità di interlocuzione con il segnalante, anche in caso di segnalazione anonima mediante codice identificativo o area riservata;
h) conservazione sicura della documentazione;
i) protezione da accessi non autorizzati.

6. Forme di segnalazione

La segnalazione può essere effettuata:

1. Segnalazione scritta tramite piattaforma

La segnalazione scritta è effettuata attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito ufficiale del Club.

Il segnalante potrà scegliere se:

a) identificarsi;
b) mantenere l'anonimato;
c) indicare un recapito o utilizzare il sistema di messaggistica interna della piattaforma per eventuali interlocuzioni.

2. Segnalazione anonima

La Società consente e gestisce le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e verificabili.

Le segnalazioni anonime sono registrate, istruite e conservate secondo le medesime regole di riservatezza previste per le segnalazioni nominative.

Qualora il segnalante anonimo venga successivamente identificato e subisca ritorsioni a causa della segnalazione, allo stesso si applicano le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023. Le Linee Guida ANAC 2025 precisano infatti che le segnalazioni anonime devono essere registrate e conservate, anche per consentire la tutela in caso di successive ritorsioni.

3. Segnalazione orale

La segnalazione può essere effettuata anche in forma orale:

a) mediante richiesta di incontro diretto con il gestore della segnalazione;

b) mediante sistema di messaggistica vocale, ove disponibile sulla piattaforma;
c) mediante altro canale orale riservato eventualmente attivato dalla Società.

L'incontro diretto deve essere fissato entro un termine ragionevole, assicurando riservatezza, luogo idoneo e verbalizzazione protetta.

La segnalazione orale può essere documentata:

a) mediante registrazione, previo consenso del segnalante;
b) mediante verbale redatto dal gestore, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare.

Se il segnalante richiede di rimanere anonimo anche nella segnalazione orale, il gestore adotta modalità tali da non acquisire o non verbalizzare dati identificativi non necessari, ferma restando la necessità di raccogliere elementi sufficienti per valutare la fondatezza della segnalazione.

7. Gestore delle segnalazioni

Il soggetto responsabile della ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della Società, in qualità di gestore del canale interno whistleblowing.

L'OdV opera con autonomia, indipendenza, riservatezza e professionalità, distinguendo la funzione di gestione delle segnalazioni dalla propria ordinaria attività di vigilanza sul Modello 231.

Il gestore:

a) riceve la segnalazione;
b) rilascia avviso di ricevimento entro sette giorni;
c) valuta l'ammissibilità della segnalazione;
d) mantiene le interlocuzioni con il segnalante;
e) richiede eventuali integrazioni;
f) svolge l'istruttoria preliminare;
g) valuta il fumus della segnalazione;
h) trasmette gli esiti agli organi o funzioni competenti, ove necessario;
i) fornisce riscontro entro tre mesi;
j) cura la conservazione e la cancellazione della documentazione nei termini di legge.

8. Sostituto del gestore

In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, conflitto di interessi dell'OdV, oppure quando la segnalazione riguardi uno o più componenti dell'OdV, la gestione della segnalazione è attribuita all'Organismo di Garanzia della Società, che opera quale soggetto sostitutivo.

L'Organismo di Garanzia assume, per la specifica segnalazione, tutti i poteri e gli obblighi del gestore, garantendo il rispetto della presente procedura, del D.Lgs. 24/2023, delle Linee Guida ANAC e della normativa privacy.

Qualora la segnalazione coinvolga contemporaneamente l'OdV e l'Organismo di Garanzia, la Società dovrà individuare un soggetto terzo, autonomo e indipendente, dotato di adeguata competenza, cui affidare la gestione della segnalazione, previa delibera dell'organo amministrativo, nel rispetto della riservatezza.

9. Contenuto minimo della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere, ove disponibili:

a) descrizione chiara dei fatti;
b) tempo e luogo in cui i fatti si sono verificati;
c) generalità o elementi identificativi della persona coinvolta;
d) eventuali soggetti informati sui fatti;

e) documenti, comunicazioni, messaggi, fotografie, video o altri elementi utili;
f) eventuali rischi per la Società, per i tesserati, per i minori, per la regolarità sportiva o per terzi;
g) eventuale urgenza o pericolo di reiterazione della condotta.

Le segnalazioni generiche, non circostanziate o manifestamente infondate possono essere archiviate, previa motivazione.

10. Ricezione e avviso di presa in carico

Il gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, tramite piattaforma o altro canale riservato utilizzato dal segnalante.

L'avviso di ricevimento non implica alcuna valutazione di fondatezza della segnalazione, ma attesta esclusivamente l'avvenuta ricezione e presa in carico.

In caso di segnalazione anonima priva di canale di interlocuzione, l'avviso di ricevimento sarà reso disponibile nella piattaforma ove tecnicamente possibile.

11. Valutazione preliminare

Il gestore verifica:

a) se il segnalante rientri tra i soggetti legittimati;
b) se l'oggetto della segnalazione rientri nell'ambito della procedura;
c) se la segnalazione sia sufficientemente circostanziata;
d) se sussistano profili 231, federali, disciplinari, penali, civilistici, contabili, fiscali, privacy, safeguarding o giuslavoristici;
e) se ricorrano esigenze di urgenza o misure cautelari.

All'esito della valutazione preliminare, il gestore può:

a) archiviare la segnalazione per manifesta infondatezza, genericità o estraneità all'ambito della procedura;
b) chiedere integrazioni al segnalante;
c) avviare l'istruttoria;
d) trasmettere la segnalazione alla funzione competente, oscurando l'identità del segnalante e ogni dato non necessario;
e) proporre misure urgenti all'organo amministrativo, ove necessario.

12. Istruttoria

L'istruttoria è svolta dal gestore nel rispetto dei principi di riservatezza, proporzionalità, imparzialità e minimizzazione dei dati.

Il gestore può:

a) acquisire documenti;
b) sentire persone informate sui fatti;
c) richiedere informazioni alle funzioni aziendali competenti;
d) avvalersi di consulenti esterni vincolati da obblighi di riservatezza;
e) coinvolgere, ove necessario, il Responsabile Safeguarding, il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Legale, il Collegio Sindacale, l'organo amministrativo o altre funzioni competenti, limitando la condivisione delle informazioni allo stretto necessario.

Il gestore non accerta responsabilità individuali in via definitiva e non adotta sanzioni, ma valuta la fondatezza della segnalazione e trasmette gli esiti agli organi competenti.

13. Coordinamento con normativa federale e sportiva

Quando la segnalazione riguarda profili rilevanti per l'ordinamento sportivo, il gestore valuta il coordinamento con:

a) Procura Federale FIGC;
b) Organi di giustizia sportiva;
c) Lega Pro;
d) Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;
e) Responsabile Safeguarding societario;
f) Autorità pubbliche competenti.

In particolare, le segnalazioni relative a illecito sportivo, alterazione di gare, vantaggi indebiti in classifica, scommesse vietate o condotte di match fixing devono essere valutate anche alla luce degli obblighi di denuncia previsti dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Il CGS FIGC prevede, tra l'altro, il divieto di scommesse per i soggetti dell'ordinamento federale appartenenti al settore professionistico e l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale in presenza di condotte rilevanti.

Le segnalazioni riguardanti abusi, violenze, molestie, discriminazioni o condotte lesive della dignità e dell'integrità psico-fisica dei tesserati sono gestite in coordinamento con il sistema safeguarding societario e federale. Il Regolamento FIGC safeguarding si applica alle società e ai tesserati FIGC e considera rilevanti le condotte connesse all'attività federale, anche se commesse tramite strumenti informatici, social network, messaggistica o altre tecnologie.

14. Riscontro al segnalante

Il gestore fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro può consistere in:

a) archiviazione motivata;
b) avvio o prosecuzione dell'istruttoria;
c) accertamento del fumus della segnalazione;
d) trasmissione agli organi societari competenti;
e) trasmissione ad autorità esterne competenti;
f) adozione o proposta di misure correttive, organizzative, disciplinari o preventive.

Il riscontro non deve contenere informazioni riservate, dati personali di terzi o elementi che possano compromettere indagini interne, procedimenti disciplinari, procedimenti federali o attività dell'autorità giudiziaria.

15. Trasmissione ad autorità esterne

Quando emergano profili di possibile rilevanza penale, amministrativa, federale, sportiva, contabile o disciplinare, il gestore può proporre o effettuare, secondo competenza, la trasmissione della segnalazione o degli esiti istruttori:

a) all'autorità giudiziaria;
b) ad ANAC, ove ricorrano i presupposti;
c) alla Procura Federale FIGC;
d) agli organi federali competenti;
e) alla Lega Pro;
f) ad altre autorità pubbliche o sportive competenti.

La trasmissione avviene nel rispetto della riservatezza del segnalante e previa valutazione della necessità di oscurare dati personali non pertinenti.

16. Canale esterno ANAC, divulgazione pubblica e denuncia

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) mancata attivazione del canale interno;
b) canale interno non conforme;
c) mancato seguito alla segnalazione interna;
d) fondato timore di ritorsione;
e) fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Restano ferme la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria e, ove ne ricorrano i presupposti, le forme di divulgazione pubblica previste dalla legge.

17. Tutela della riservatezza

La Società garantisce la riservatezza:

a) dell'identità del segnalante;
b) della persona coinvolta;
c) della persona menzionata nella segnalazione;
d) del facilitatore;
e) del contenuto della segnalazione;
f) della documentazione allegata o acquisita.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a soggetti diversi dal gestore senza il consenso espresso del segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.

Nel procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo previo consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

18. Divieto di ritorsione

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del segnalante o degli altri soggetti protetti.

Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo:

a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b) demansionamento o mancata promozione;
c) mutamento di funzioni, sede, orari o condizioni contrattuali;
d) sospensione o esclusione da attività sportive, allenamenti, convocazioni o incarichi, se connessa alla segnalazione;
e) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti o collaborazioni;
f) discriminazioni, intimidazioni, molestie o isolamento;
g) danni reputazionali;
h) segnalazioni disciplinari pretestuose;
i) trattamenti sfavorevoli nei rapporti sportivi, tecnici, amministrativi o professionali.

La Società adotta ogni misura necessaria per prevenire, interrompere e sanzionare eventuali condotte ritorsive.

19. Protezione della persona coinvolta

La persona coinvolta dalla segnalazione beneficia delle garanzie di riservatezza, presunzione di innocenza, proporzionalità e tutela della dignità personale.
La Società evita la diffusione non necessaria di informazioni, l'adozione di misure sproporzionate e ogni trattamento pregiudizievole prima dell'accertamento dei fatti.

20. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e della normativa applicabile.
La Società:

a) tratta solo dati pertinenti e necessari;
b) limita l'accesso ai dati ai soggetti autorizzati;
c) adotta misure tecniche e organizzative adeguate;
d) fornisce idonea informativa privacy;
e) cancella i dati non necessari;
f) conserva la documentazione nei limiti temporali previsti dalla legge;
g) disciplina i rapporti con eventuali fornitori della piattaforma mediante idonei accordi privacy.

21. Conservazione della documentazione

La documentazione relativa alla segnalazione è conservata nel registro segnalazioni del gestore per il tempo necessario alla gestione della stessa e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, salvo esigenze connesse a procedimenti disciplinari, giudiziari, federali o amministrativi.
Le Linee Guida ANAC 2025 precisano che, una volta concluse le attività di gestione, il gestore deve cancellare la segnalazione e la relativa documentazione al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, ferma la possibilità di conservare atti relativi a procedimenti avviati a seguito della segnalazione.

22. Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal gestore

Qualora una segnalazione whistleblowing sia ricevuta da un soggetto diverso dall'OdV o dall'Organismo di Garanzia sostitutivo, il ricevente deve:

a) non aprire, non duplicare e non diffondere il contenuto oltre quanto strettamente necessario;
b) trasmettere la segnalazione al gestore entro sette giorni;
c) dare contestuale notizia della trasmissione al segnalante, ove possibile;
d) mantenere assoluta riservatezza.

Le Linee Guida ANAC 2025 ribadiscono che, se la segnalazione è ricevuta per errore da un soggetto diverso dal gestore, essa deve essere trasmessa al gestore entro sette giorni, nel rispetto della riservatezza.

23. Segnalazioni infondate, dolose o colpose

Le tutele previste dalla presente procedura non si applicano quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per diffamazione, calunnia o altro reato connesso alla segnalazione, oppure la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.
In tali casi, la Società può attivare il sistema disciplinare e ogni altra tutela prevista dalla legge.
Restano comunque vietate valutazioni ritorsive o discriminatorie fondate sulla mera presentazione della segnalazione.

24. Sistema disciplinare

La violazione della presente procedura può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali nei confronti di:

a) chi ostacola o tenta di ostacolare una segnalazione;
b) chi viola gli obblighi di riservatezza;
c) chi pone in essere atti ritorsivi;
d) chi non trasmette tempestivamente al gestore una segnalazione ricevuta per errore;
e) chi effettua segnalazioni false con dolo o colpa grave;
f) chi non collabora alle attività istruttorie;
g) chi distrugge, altera o occulta documenti rilevanti;
h) chi viola gli obblighi federali di segnalazione o denuncia.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto del CCNL applicabile, dello Statuto dei Lavoratori, dei contratti sportivi, dei regolamenti federali, del sistema disciplinare 231 e delle procedure interne.

25. Formazione e comunicazione

La Società assicura adeguata informazione e formazione in materia di whistleblowing a:

a) dipendenti e collaboratori;
b) tesserati;
c) dirigenti, tecnici e staff;
d) organi sociali;
e) fornitori e consulenti interessati;
f) soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

La procedura è pubblicata sul sito ufficiale del Club nella sezione Compliance Sportiva → Segnalazioni ed è resa disponibile anche mediante comunicazioni interne, consegna ai soggetti interessati e richiamo nel Modello 231, nel Codice Etico e nei documenti di compliance sportiva.

26. Monitoraggio e aggiornamento

L'OdV verifica periodicamente l'efficacia della presente procedura e propone eventuali aggiornamenti in caso di:

a) modifiche normative;
b) aggiornamenti ANAC;
c) modifiche dei regolamenti FIGC, Lega Pro, CONI, UEFA o FIFA;
d) modifiche organizzative della Società;
e) criticità emerse nella gestione delle segnalazioni;
f) aggiornamenti del Modello 231, del sistema safeguarding o del sistema disciplinare.

La procedura è approvata dall'organo amministrativo della Società ed entra in vigore dalla data della relativa delibera ed è pubblicata sul sito ufficiale della Società nella sezione Compliance Sportiva → Segnalazioni. A seguito della evoluzione della normativa di riferimento la presente procedura è soggetta ad aggiornamenti e/o modifiche e/o integrazioni.

Il presente documento è di proprietà e copyright del Sorrento Calcio 1945 e costituisce informazioni confidenziali del Club professionistico Sorrento Calcio. Tutti i diritti sono riservati al Sorrento Calcio 1945. Si precisa che la divulgazione e/o l'uso non autorizzati del presente documento e/o del suo contenuto, in tutto o in parte, sono proibiti. Qualsivoglia cambiamento, modifica, alterazione, in tutto o in parte, è proibita. È vietata la copia, scansione, fotografia, stampa e/o riproduzione, in tutto o in parte, attraverso qualsiasi possibile strumento o dispositivo. Qualsiasi violazione sarà considerata violazione del diritto del Sorrento Calcio 1945 alla riservatezza di questo documento e del suo contenuto.

SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.
documento firmato digitalmente

Avv. Giuseppe Cappiello
Legale Rappresentante

Il presente documento è stato aggiornato nel mese di giugno 2026 ed approvato con verbale del 23 giugno 2026.